

Codice civile svizzero **(Diritto delle fondazioni)**

Modifica dell'8 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 2003¹;

visto il parere del Consiglio federale del 5 dicembre 2003²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 57 cpv. 2 e 3

² Il patrimonio dev'essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito.

³ Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione.

Art. 81 cpv. 1 e 3

¹ La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.

³ L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.

Art. 83

B. Organizzazione

I. In genere

¹ Gli organi della fondazione e il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione.

² Se l'organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o se uno di tali organi non è com-

1 FF 2003 7053

2 FF 2003 7093

3 RS 210

posto regolarmente, l'autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Può segnatamente:

1. assegnare alla fondazione un termine per regolarizzare la situazione;
2. nominare l'organo mancante o un commissario.

³ Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l'autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un'altra fondazione avente uno scopo possibile affine.

⁴ La fondazione si assume le spese di queste misure.

Art. 83a

II. Ufficio di revisione

1. Designazione

¹ L'organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.

² Le persone incaricate della revisione devono essere indipendenti dalla fondazione. Non possono in particolare:

1. far parte di un altro organo della fondazione;
2. essere vincolate alla fondazione da un rapporto di lavoro;
3. avere stretti legami di parentela con membri di organi della fondazione;
4. essere destinatari della fondazione.

³ Il Consiglio federale può stabilire quando la fondazione deve eccezionalmente far capo a un revisore particolarmente qualificato.

⁴ L'autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni.

Art. 83b

2. Attribuzioni

L'ufficio di revisione verifica ogni anno la contabilità e la situazione patrimoniale della fondazione e redige una relazione a destinazione dell'organo superiore della stessa.

Art. 84 cpv. 1bis

^{1bis} I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.

Art. 84a

Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d'insolvenza

¹ Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un'eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l'organo superiore della fondazione stila un bilancio intermedio in base al valore di alienazione dei beni e lo sottopone per verifica all'ufficio di revisione. Se la fondazione non dispone di un

ufficio di revisione, l'organo superiore della fondazione sottopone il bilancio intermedio all'autorità di vigilanza.

² Se constata che la fondazione ha un'eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l'ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all'autorità di vigilanza.

³ L'autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l'autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti.

⁴ All'occorrenza, l'autorità di vigilanza chiede che siano prese misure di esecuzione forzata; le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la dichiarazione o il differimento del fallimento sono applicabili per analogia.

Art. 84b

Cter. Contabilità

¹ La fondazione tiene una contabilità. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale sono applicabili per analogia.

² Se la fondazione esercita un'impresa in forma commerciale, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'allestimento e la pubblicazione del conto annuale sono applicabili per analogia.

Art. 85

D. Modifica-
zione
I. Dell'organiz-
zazione

L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.

Art. 86, titolo marginale e cpv. 1

II. Del fine
1. Su proposta
dell'autorità di
vigilanza o
dell'organo
superiore della
fondazione

¹ L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all'intenzione del fondatore.

Art. 86a

2. Su richiesta
del fondatore o
in virtù di una
sua disposizione
a causa di morte

¹ L'autorità federale o cantonale competente modifica il fine della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell'atto di fonda-

zione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modifica chiesta dal fondatore.

² Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l'articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev'essere pubblico o di utilità pubblica.

³ Il diritto di esigere la modifica del fine non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.

⁴ Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente.

⁵ L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione.

Art. 86b

III. Modifiche
accessorie
dell'atto
di fondazione

L'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.

Art. 87 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione.

Art. 88

F. Soppressione
e cancellazione
dal registro

I. Soppressione
da parte
dell'autorità
competente

¹ L'autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d'ufficio, se:

1. il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione; o
2. il fine è diventato illecito o immorale.

² La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.

Art. 89

II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro

¹ La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse.

² La soppressione è notificata all'ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell'iscrizione.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 2004⁵

Termine di referendum: 27 gennaio 2005

⁵ FF 2004 4803

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni⁶

Art. 941a

3. Comunica-
zione di lacune
all'autorità
di vigilanza

Se una fondazione presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l'ufficiale del registro lo comunica all'autorità di vigilanza.

2. Legge del 2 settembre 1999⁷ sull'IVA

Art. 33a Contributi versati a o da organizzazioni di utilità pubblica

¹ Non costituisce controprestazione il fatto che le organizzazioni di utilità pubblica che ricevono contributi menzionino una o più volte in pubblicazioni di loro scelta, in forma neutra, il nome o la ditta di chi ha versato i contributi o utilizzino soltanto il logo o la ditta originale della sua impresa.

² Non costituisce controprestazione il fatto che i beneficiari di contributi versati da un'organizzazione di utilità pubblica menzionino una o più volte in pubblicazioni di loro scelta il nome di tale organizzazione. Se il nome dell'organizzazione di utilità pubblica comprende la ditta di un'impresa, non costituisce controprestazione neppure il fatto di menzionare nelle pubblicazioni, in forma neutra, il nome dell'organizzazione o di utilizzare soltanto il logo o la ditta originale di tale impresa.

³ I principi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche se l'aiuto è fornito in forma di prestazioni valutabili in denaro quali le liberalità in natura.

⁴ Un'organizzazione è considerata di utilità pubblica se:

- a. è una persona giuridica che rinuncia alla ripartizione dell'utile netto tra i membri, i soci e gli organi; se la persona giuridica è una società che persegue uno scopo lucrativo, tale rinuncia deve figurare espressamente nello statuto;
- b. destina irrevocabilmente i suoi mezzi a scopi di utilità pubblica; l'acquisizione e l'amministrazione di importanti partecipazioni in capitale a imprese sono di utilità pubblica se l'interesse al mantenimento dell'impresa è

⁶ RS 220

⁷ RS 641.20

secondario rispetto allo scopo di utilità pubblica e non sono esercitate attività dirigenziali;

- c. esercita un'attività di interesse generale; e
- d. esercita tale attività in modo disinteressato.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990⁸ sull'imposta federale diretta

Art. 25

Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese d'acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26–33a.

Art. 33, rubrica e cpv. 1 lett. i

Interessi su debiti e altre deduzioni

¹ Sono dedotti dai proventi:

- i. *abrogata*

Art. 33a Prestazioni volontarie

Dai proventi sono inoltre dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a–c) sono deducibili nella medesima misura.

Art. 56 lett. g

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 59 cpv. 1 lett. c

¹ Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- c. le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a–c);

4. Legge federale del 14 dicembre 1990⁹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 2 lett. i

² Sono deduzioni generali:

- i. le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a–c);

Art. 23 cpv. 1 lett. f, primo periodo

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 25 cpv. 1 lett. c

¹ Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche:

- c. le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a–c);

5. Legge federale del 13 ottobre 1965¹⁰ sull'imposta preventiva

Art. 5 cpv. 1 lett. f

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- f. le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se tali prestazioni costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c della legge federale del 14 dicembre 1990¹¹ sull'imposta federale diretta.

⁹ RS 642.14

¹⁰ RS 642.21

¹¹ RS 642.11